



REGOLAMENTO

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E
CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI.**

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 27.05.2008

Art. 1 – Oggetto

1. La presente regolamentazione disciplina le procedure, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione, disciplinati mediante rapporti di lavoro autonomo ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo I e II del Codice Civile e dell'art. 409, comma 1, n. 3) del Codice di Procedura Civile.

2. Gli incarichi a soggetti esterni possono essere conferiti solo in via straordinaria e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento, in attuazione delle previsioni di cui ai commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater dell'art. 7 e dell'art. 53, comma 14, del D.lgs 165/2001 e dell'art.110, comma 6, del D.lgs 267/2000, si applicano alle procedure di conferimento di incarichi tramite:

- a) Contratti di lavoro autonomo professionale,
- b) Contratti di lavoro autonomo occasionale,
- c) Contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Ai fini del presente regolamento, si individua:

a) contratto di lavoro autonomo professionale, quando una persona fisica, iscritta all'albo professionale ai sensi di Legge o specialista professionale abituale titolare di partita IVA, assume l'obbligo di compiere una prestazione d'opera intellettuale, rientrante nell'oggetto proprio della professione esercitata, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, a fronte di un corrispettivo e con assunzione di responsabilità professionale personale.

b) contratto di lavoro autonomo occasionale, quando ad una persona fisica, non in possesso di partita IVA, viene conferito un incarico di prestazione temporanea di lavoro resa occasionalmente (l'occasionalità implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate). La durata di tale prestazione non deve essere superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare, con lo stesso committente, ovvero il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non deve superare l'importo di € 5.000,00.

La prestazione è qualificabile come occasionale esclusivamente quando è resa:

- da soggetti diversi da quelli del punto a);
- senza le modalità di cui al punto c);

c) contratto di collaborazione coordinata e continuativa, quando ha per oggetto una prestazione lavorativa affidata a una persona fisica svolta con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Si caratterizza per:

- la continuità, quale prestazione che si protrae nel tempo in relazione alla durata prefissata;
- la coordinazione, rappresentata dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo;
- l'assenza di mezzi organizzativi in capo al collaboratore;
- la retribuzione finale o periodica prestabilita.

2. La disciplina di cui al presente regolamento si applica, inoltre, agli incarichi di studio, ricerca e consulenza affidati ad associazioni professionali o a società tra professionisti.

3. Sono inclusi, tra gli incarichi a soggetti esterni, le seguenti tipologie:

- incarichi di studio, specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto od un particolare problema d'interesse dell'ente; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;

- consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

Art. 3 – Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della procedura di cui al presente regolamento, salvo, per quanto compatibile, la disciplina della pubblicità di cui all'art. 10:

- a) il conferimento, relativamente alla materia dei lavori pubblici, di incarichi di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto, pianificazione e progettazione urbanistica, in quanto disciplinati da apposita normativa ovvero tutti gli incarichi non individuali di consulenza, studio e ricerca riconducibili all'appalto di lavori, beni o servizi di cui al D. Lgs. n. 163/2006 (norme del codice dei contratti pubblici) e dalle disposizioni del Regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi e lavori in economia;
- b) il conferimento di incarichi per collaboratori presso gli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco;
- c) il conferimento di incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione, per le relative domiciliazioni, nonché per le collaborazioni connesse alla attività del Difensore Civico;
- d) il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato e di alta specializzazione;
- e) il conferimento di incarichi quali componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- f) le collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano il solo rimborso spese (convegni, seminari, docenze per un numero limitato di ore)
- g) il conferimento di incarichi per le attività di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e di Medico competente di cui al D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni.

Art. 4 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto del conferimento:

- > l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente e a obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - > dev'essere preliminarmente accertata l'inesistenza, all'interno dell'organizzazione dell'ente, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili, secondo la procedura prevista all'art. 6;
 - > l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate, per le quali è richiesto il requisito della laurea ed eventualmente particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi. Per comprovata specializzazione universitaria si intende la laurea conseguita con il vecchio ordinamento universitario o la laurea specialistica / magistrale quinquennale del nuovo ordinamento o, in alternativa, s'intende la laurea di primo livello (triennale) unitamente a master universitario;
 - > devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso. La proroga o il rinnovo può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali o straordinarie debitamente motivate. La durata del rinnovo o della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase o attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto;
 - > l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere congruo strettamente correlato all'attività svolta ed alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico. Laddove siano approvati tariffari professionali si applicano le riduzioni massime ivi previste e se è stabilito un minimo ed un massimo per scaglioni di valore, si applica la tariffa minima;
 - > gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto delle procedure comparative, di cui all'art. 7, salvo quanto previsto nel successivo art. 8.
2. gli incarichi non possono essere attribuiti, ove i soggetti:

- > non siano in possesso, dei requisiti generali per l'accesso ai pubblici impieghi;
- > non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro precedentemente affidati, risultando siffatta circostanza in maniera documentata presso l'Ente incaricante;
- > abbiano in corso un contenzioso con l'Ente, anche in sede stragiudiziale, risultante da documenti scritti;
- > siano indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, ai sensi della L. n. 575/1965, sulla base delle risultanze amministrative acquisite ai sensi del DPR n. 252/1998, considerato il valore della prestazione da acquisirsi ai sensi della predetta normazione speciale.

Art. 5 – Atti di programmazione – Responsabilità e Limiti di spesa

1. Possono essere affidati incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza solo nell'ambito e per l'attuazione degli specifici programmi approvati dal Consiglio Comunale, in sede di Relazione Previsionale e Programmatica o anche in successivi atti deliberativi.
2. Rientra nella responsabilità del Funzionario Responsabile, valutati gli obiettivi di bilancio e verificati i presupposti previsti dalla normativa e dal presente regolamento, l'eventuale conferimento dell'incarico per la concreta attuazione del programma.
3. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento è ammissibile una spesa annua massima pari al 2% (iva e oneri inclusi) del complesso delle spese correnti previste in bilancio con riferimento all'intervento 03- "Prestazioni di servizi".

Art. 6 – Attestazione del responsabile del servizio

1. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da reale accertamento che riguarda l'intero ente e conseguente attestazione espressa per iscritto dal dirigente responsabile del servizio interessato, in merito all'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio per lo svolgimento delle attività che si intende affidare all'esterno, sia con riferimento alla mancanza di specifica professionalità richiesta, sia con riferimento ai carichi di lavoro già assegnati e sia con riguardo ad obiettive carenze di organico.
2. L'attestazione del responsabile del servizio avviene sulla base di un'apposita istruttoria a cura del Funzionario Responsabile interessato, per quanto riguarda l'assenza di professionalità interne all'area, e dal Segretario Comunale per quanto riguarda l'assenza di professionalità all'interno dell'Ente.

Art. 7 – Procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti dai Funzionari Responsabili tramite procedure di selezione effettuate dai medesimi Funzionari con comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, colloquio e/o offerta economica.
2. Il Funzionario competente predispone un apposito avviso di selezione da pubblicare all'albo comunale e sul sito internet dell'ente, nel quale sarà individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura. Saranno inoltre evidenziati i criteri attraverso i quali avviene la comparazione:
 - a. i contenuti altamente qualificanti della richiesta, che formano l'oggetto della prestazione, come risultano dai progetti specifici e determinati dall'ente;
 - b. i requisiti di ammissibilità, di ordine generale, professionale e tecnico, richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa, pena l'esclusione;
 - c. i titoli e le esperienze utili per la partecipazione alla selezione ed alla prescritta procedura comparativa;
 - d. i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
 - e. eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;

f. il compenso complessivo lordo previsto per il tipo di contratto che s'intende stipulare; l'entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del risultato atteso.

3. I criteri da utilizzare per la valutazione sono i seguenti:

- ❑ abilità professionali riferibili al conferimento dell'incarico;
- ❑ caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- ❑ riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali richieste;
- ❑ ribasso del compenso offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione;
- ❑ le esperienze maturate in attività analoghe;
- ❑ altri ulteriori criteri in relazione alla peculiarità dell'incarico.

4. Nell'avviso deve anche essere evidenziato se la valutazione delle offerte sarà svolta da una commissione appositamente costituita dal dirigente. Per incarichi di importo inferiore a €. 20.000,00 Iva esclusa, l'incarico può essere conferito all'esito di una indagine, espletata attraverso una lettera d'invito ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari.

Art. 8 – Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera d'invito;
- b) in casi di particolare urgenza, non imputabili all'ente, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti elevate prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto, eventualmente prescindendo dal titolo di studio necessario per il conferimento degli incarichi esterni.

Art. 9 – Verifica dell'incarico

1. Il Funzionario Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Funzionario Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza,

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Funzionario Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il Funzionario Responsabile verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.

Art. 10 – Pubblicità e Comunicazioni

1. Tutti gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento, sono pubblicati all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Bardolino.

2. Sul sito web del Comune di Bardolino sono pubblicati i seguenti dati: il nome del soggetto incaricato, l'oggetto della prestazione, la durata, il compenso e il provvedimento.

3. I provvedimenti di incarico e di liquidazione devono contenere:

- a. il nome del soggetto incaricato;
 - b. l'oggetto della prestazione;
 - c. la durata;
 - d. il compenso pattuito, in caso di provvedimento di incarico;
 - e. il compenso erogato, in caso di provvedimento di liquidazione.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 57, le presenti disposizioni regolamentari dovranno essere trasmesse alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla adozione.
5. L'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza dev'essere trasmesso semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica.